



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2014-0000001 del 09/01/2014

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO l'articolo 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di *"Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare"*;

VISTO l'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35 del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 22 ottobre 2010, acquisita al protocollo DVA-2010-0026273 del 2 novembre 2010,

dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede legale in viale Trastevere 249, Roma, relativamente alla prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi denominato convenzionalmente "d71 F.R.-NP";

PRESO ATTO che oggetto dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale è la prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi in mare, in un'area di 748,3 kmq, localizzata nel Mare Adriatico meridionale a nord-est di Lecce e di Otranto (LE), ed è riferibile alla tipologia di cui al punto 7) dell'allegato II, alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che in particolare prevede:

- l'esecuzione di uno studio geologico regionale;
- la rielaborazione e interpretazione di 150÷300 km di dati sismici esistenti;
- la registrazione di un minimo di 600 km fino ad un massimo di 900 km di linee sismiche, con energizzazione del tipo *air-gun*, da eseguirsi in circa 7 giorni con buone condizioni meteo;


PRESO ATTO che la Società Northern Petroleum (UK) Ltd ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione di VIA, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati su quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 11 novembre 2010;

PRESO ATTO

- che l'area di cui al permesso di ricerca ricade nell'*off-shore* ubicato al largo delle coste della Regione Puglia e ricade per il 13,4% nelle aree di divieto alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;
- che la Società, in sede di istanza di VIA, si impegna comunque a non effettuare alcuna attività nella porzione di permesso di ricerca ricadente nelle aree interdette ai sensi del citato art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

VISTA la nota DVA-2011-0004381 del 24 febbraio 2011, con cui si rappresentava alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd che il permesso di ricerca interferiva comunque con le aree oggetto di divieto istituito con l'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010 n. 128 e che per tale motivazione, a prescindere dagli impegni assunti in sede di presentazione dell'istanza, non poteva che essere emanato un provvedimento negativo e che, ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa Società aveva facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, con nota del 7 marzo 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-0006178 del 14 marzo 2011, il proponente, ai sensi dell'art. 10-*bis* della



Legge 7 agosto 1990, n. 241 in riscontro alla citata nota DVA-2011-0004381 del 24 febbraio 2011, ha comunicato, che:

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alla ripermimetrazione dell'area dell'istanza in oggetto al fine di eliminare le interferenze con le aree di divieto di cui all'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;
- detta ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Georisorse – Anno LV N.1 del 31 gennaio 2011 numero di pubblicazione 15;
- in forza di detta ripermimetrazione l'area del permesso di ricerca risulta avere una superficie complessiva pari a 628,0 kmq;

VISTA la citata nota del 7 marzo 2011 con cui la società, a seguito della ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca, ha presentato istanza di riavvio della procedura di VIA, mantenendo il medesimo programma di lavori già oggetto dell'istanza presentata in data 22 ottobre 2010;

ACQUISITA la documentazione inerente il perfezionamento dell'istanza di riavvio della procedura di VIA, a seguito di detta ripermimetrazione, trasmessa dalla Società con nota del 20 maggio 2011, (DVA-2011-0012977 del 30 maggio 2011), e con successive note del 30 maggio 2011 (DVA-2011-0013513 del 6 giugno 2011) e del 3 giugno 2011 (DVA-2011-0014062 del 13 giugno 2011);

PRESO ATTO che, a seguito della citata ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca, la Società Northern Petroleum (UK) Ltd ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare comunicazione al pubblico, ai fini della pubblica consultazione, dell'avvenuto deposito della documentazione di VIA, tramite annunci apparsi in data 3 giugno 2011 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data;

PRESO ATTO che:

- con parere n. 971 del 28 giugno 2012, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS si è espressa positivamente in merito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd;
- a seguito di comunicazioni della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali volte ad acquisire chiarimenti e precisazioni in merito al quadro prescrittivo del parere di cui sopra, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha emanato i successivi pareri n. 1074 del 26 ottobre 2012 e n. 1212 del 19 aprile 2013;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, a seguito delle summenzionate richieste da parte della

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali di chiarimenti, ha ritenuto che fosse opportuno, ai fini di una maggiore linearità del procedimento, “annullare i pareri n. 970 del 28.06.2012, n. 1074 del 26.10.2012 e n. 1212 del 19.04.2013” sostituendoli con un nuovo parere n. 1273 del 28 giugno 2013, che tenesse conto, “in una logica unitaria, delle considerazioni espresse”;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1273 del 28 giugno 2013, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS che annulla e sostituisce i precedenti e sopra citati pareri;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresso con nota n. DG/PBAAC/34.19.04/24711/2012 del 12 settembre 2012, acquisito al protocollo DVA-2012-0021992 del 14 settembre 2012, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, “esclusivamente per quanto attiene alla ricerca sismica con tecnica di air gun con rilevamento sismico 2D, rinviando a successiva valutazione di impatto ambientale l’eventuale escavazione del pozzo di prova”;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Puglia espresso con nota n. 9209 del 4 ottobre 2011, acquisito al protocollo DVA-2011-0025014 del 4 ottobre 2011, espresso con Delibera di Giunta Regionale n.2079 del 23 settembre 2011, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il provvedimento n. 0015197 del 23 luglio 2013, protocollo DVA-2013-0017965 del 31 luglio 2013, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico rigetta l’istanza di permesso di ricerca presentata dalla società Northern Petroleum (UK) Ltd in data 22 ottobre 2010, in quanto, in base al parere della Commissione CIRM, “i costi preventivati per la perforazione prevista non sono congrui. In particolare, non risulta congruo l’importo di 10.000.000 euro per una perforazione a mare, con battente d’acqua 400-700 m, spinta fino a 2.500 m di profondità. ... Altresì, una stima non congrua dei costi di perforazione costituisce presupposto di non garanzia delle capacità della Società richiedente”;

CONSIDERATO che, stante il citato provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico di rigetto dell’istanza di permesso di ricerca idrocarburi “d71F.R.-NP”, è venuto meno il procedimento autorizzatorio principale, in capo al detto Ministero, in seno al quale la procedura di valutazione d’impatto ambientale si inserisce;

VISTA la nota n. DVA-2013-0019667 del 28 agosto 2013, con cui, stante il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico di rigetto dell’istanza di permesso di ricerca si è provveduto a comunicare alla Società Northern Petroleum



(UK) Ltd, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il preavviso di provvedimento di archiviazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, la Società Northern Petroleum (UK) Ltd, a seguito della sopra richiamata comunicazione, con nota del 3 settembre 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0020260 del 5 settembre 2013, ha chiesto di sospendere la pratica di archiviazione fino alla decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso;

CONSIDERATO che non emergono dalla citata nota del 3 settembre 2013 della Società proponente argomentazioni atte a superare i motivi ostativi ad una conclusione positiva del procedimento;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., alla conclusione del procedimento;


SI DETERMINA

L'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo alla prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi denominato convenzionalmente "d71 F.R.-NP", ubicato al largo delle coste della Regione Puglia, proponente Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede legale in viale Trastevere 249, Roma.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Lecce, al Comune di Otranto, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

